

ERASMUS + KA2

“THE QUALITY DUAL VET”
(2019-1-ES01-KA202-064339)

Guida alla valutazione e Qualità in FPDual



Cofinanziado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Partner dell'Associazione Strategica nel campo della Formazione Professionale:

Spagna:


- I.E.S. Hermanos Machado
- Universidad de Sevilla
- Vocational Education and Training

Italia:

Universita Degli Studi di Napoli Federico II
Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola”

Germania:

Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück Brinkstrasse
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinn. GmbH



Evaluation and Quality Control Guide on Vocational Education and Training
Guía de evaluación y de calidad de la FPDual by Rapolla Enrica, Oricchio Filomena
is licensed under a Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

INFORMAZIONI LAVORATIVE ED ECONOMICHE DELLA FORMAZIONE

1.1.1. II

Centro educativo fornisce informazioni e orienta sulle condizioni del progetto di FP Duale e dell'azienda partecipante, compreso il calendario, i giorni di lavoro e gli orari stabiliti, come pure le misure previste per il superamento dei moduli.

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

1.1.2. II

Centro educativo si assicura che ci sia un accordo per iscritto per definire i diritti e i doveri dell'apprendista, il datore di lavoro e, ove opportuno, del centro educativo.

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

1.1.3. II

Centro educativo offre agli studenti le informazioni relative ai costi del percorso di formazione, in modo particolare l'immatricolazione, le attività complementari, le tariffe per gli esami, l'invio di documenti o certificati così come pure i costi relativi ai libri di testo e ai materiali scolastici.

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.



1.1.4. II

Centro educativo offre agli studenti informazioni sulle possibili borse di studio, misure di protezione sociale e assicurazioni necessarie alla formazione.

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

Per la remunerazione dell'apprendista si veda l'articolo 43-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore del D.Lgs. 150 [Link] del 15 giugno 2015 comma 7 "Per le ore di formazione svolte nella Istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi".

Per la copertura assicurativa si veda l'articolo 42 – Disciplina generale del D. Lgs. 150/2015 [Link] comma 6".

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni

di cui alle precedenti lettere [...]" e l'art. 47 – ter – Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del D.Lgs. 81 [Link] del 15 giugno 2015". I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Link]"

Anterior: 1.2.3.

II

INFORMAZIONI DI BASE AGLI STUDENTI

1.2.1. II

Centro educativo offre informazioni ai portatori d'interesse circa gli obiettivi, il sistema di insegnamento, il gruppo docente e il contenuto dei programmi e delle azioni formative e del sistema di valutazione.

NORMATIVA: Capo I Rete di servizi per le politiche del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 [Link]. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'art. 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12; (f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

1.2.2. II

Centro educativo informa circa i requisiti di accesso e ammissione così come sui suoi cambiamenti ed anche degli impegni, delle responsabilità e aspettative nei confronti degli studenti .

Vedi Articolo 13 – Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e a successivi del D. Lgs. 150 [Link] del 14 settembre 2015.

1.2.3. II

Centro educativo informa gli studenti circa i risultati di apprendimento previsti, gli sbocchi professionali, la partecipazione nel processo educativo fornita dal centro e dall'impresa e lo sviluppo professionale .

Riferimento normativo: Capo I Rete di servizi per le politiche del lavoro Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 [Link] . Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'art. 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'art. 11 del presente decreto; c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo de

creto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12; (f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 12 Accreditamento dei servizi per il lavoro del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 [\[Link\]](#). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1.2.4. II

Centro educativo e l'impresa informano l'apprendista circa gli obblighi da compiere durante il suo periodo di formazione all'interno dell'impresa

Per l'informazione sulla Formazione Professionale di tipo Duale vedi Allegato H – Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa alle LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI leFP al Decreto Dirigenziale n. 868 del 25/07/2019 “AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – AVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 231 DEL 12/3/2018 - APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE, LINEE GUIDA ED ALLEGATI”.

Art. 1.2 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, art. 4.1 LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI, art. 4.5 ESAMI DI FINE ANNUALITA' E DI FINE CORSO alle LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI leFP di cui all'Avviso “Invito alla presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'leFP in Regione Campania”

Anterior: 1.2.4.

Anterior: 1.2.5.

Anterior: 1.3.3.

III

PROCESSO DI SELEZIONE E ACCESSO



1.3.1. II

Centro educativo garantisce l'equità, l'uguaglianza, la riservatezza e la trasparenza nel processo di ammissione degli studenti.

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

1.3.2. II

El centro educativo tiene implantada alguna medida para facilitar la matrícula de personas trabajadoras.

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

1.3.3. II

Centro educativo supporta studenti appartenenti a gruppi meno abbienti nell'accesso alla Formazione Professionale Duale .

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

1.3.4. II

Centro educativo ha previsto e applica misure precise di sostegno a servizio della formazione adeguata a categorie svantaggiati o vulnerabili .

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania



Anterior: 1.2.6.
Anterior: 1.2.7.

Fase II

SELEZIONE DELLE IMPRESE FORMATIVE

I

GARANTIRE IL PROCESSO DI SELEZIONE

2.1.1. Centro educativo

Centro educativo conosce le modalità di Formazione Professionale Duale, condivide una visione strategica con le imprese e considera l'importanza di un sistema di garanzia di qualità per il suo sviluppo.

< I modelli e i sistemi a garanzia della qualità stabiliscono la necessità di condividere una visione strategica; a tale scopo bisogna determinare i requisiti opportuni delle parti interessate. È anche necessario stabilire le persone, le istituzioni o le entità interessate che sono rilevanti per la FP Duale, così come pure i requisiti pertinenti che possano essere richiesti.> [3. Internazionale. Vedere: ISO 9001:2018 – Paragrafo 4.2.b]. [4. Europeo. Vedere: EQAVET P2, P7, P8. (Obiettivi di politica: Progettazione 2, 7, 8)].

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

2.1.2. Centro educativo

responsabile designato dal Centro educativo per il coordinamento del progetto si occupa di verificare l'idoneità dell'impresa, assicurandosi che si raggiungano i risultati previsti e promuovendo un progresso costante.

<La direzione del Centro educativo assicurerà le risorse necessarie alla formazione, tra cui l'idoneità delle imprese, assicurandosi che si raggiungano i risultati previsti e promuovendo il progresso costante. Ciò risulta essere fondamentale per fornire le informazioni giuste per il processo decisionale.> [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Apartado 5.1.1. b, e, h, i] [2. Europeo. Vedere: EQAVET P1, I1, P7].

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

2.1.3. Centro educativo

Le imprese o le istituzioni selezionate dal Centro educativo per la formazione nei centri di lavoro sviluppano attività relative al ciclo formativo e hanno sede preferibilmente nei pressi del Centro educativo.

<Con ciò si vuole analizzare le necessità locali degli erogatori, in questo caso le imprese, di sostenere l'occupazione e rispondere all'evoluzione del mercato del lavoro.> [1. Europeo. Vedere: EQAVET P9].

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

2.1.4. Centro educativo

Centro educativo seleziona preferibilmente per i suoi tirocini e posti di formazione quelle imprese e quegli erogatori che applicano il sistema interno di qualità definito dalla legge o di propria iniziativa.

< Il quadro di riferimento europeo a garanzia della qualità della FP raccomanda di considerare, nella selezione delle imprese e degli erogatori, coloro che applicano sistema interni di qualità definiti dalla legge o per iniziativa propria e anche coloro che sono accreditati. Si intende sviluppare una cultura di miglioramento della qualità nella FP tra gli erogatori, elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione e così migliorare la fiducia reciproca nell'erogazione della formazione. Gli indicatori che potrebbero essere presi in considerazione sono i seguenti: a) individuazione di erogatori che applicano sistema interni di qualità definiti dalla legge o ad iniziativa propria. b) percentuale di erogatori di FP accreditati.> [1. Europea. Vedere: EQAVET Indicatore 1 a) Obiettivi di politica 1). Enlace EQAVET] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.2.1 c]

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

II

ASSICURARE LA QUALITÀ E MIGLIORARE IL COORDINAMENTO

2.2.1. Centro educativo

Centro comunica all'impresa i requisiti relativi alla formazione dello studente e si raggiunge un accordo sul percorso formativo, sulla metodologia, sulla valutazione, sull'interazione tra il Centro educativo e l'impresa.

< Il centro deve assicurarsi di formulare i requisiti adatti al progetto di formazione prima di trasferirli alla valutazione dell'impresa.> [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.4.3] < Per raggiungere un accordo, bisogna che la partecipazione delle parti interessate nel processo di supervisione e valutazione si crei in maniera congiunta e che si descriva con chiarezza. Nella misura possibile, si consiglia di tenere conto degli standard e dei processi nazionali più pertinenti e adatti alle necessità del settore, per assicurare la qualità e il miglioramento.> [2. Europeo. Vedere: EQAVET, A4].

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

2.2.2. Centro educativo

Centro e l'impresa condividono le questioni organizzative interne ed esterne relative al loro scopo, la responsabilità sociale e la direzione strategica, che condizionano lo sviluppo del progetto di Formazione Professionale Duale.

< Il quadro di riferimento europeo a garanzia della qualità della FP stabilisce che la progettazione debba riflettere una visione strategica condivisa dalle parti interessate e che debba includere obiettivi, azioni e indicatori specifici. I suoi obiettivi di politica intendono sviluppare una cultura di miglioramento della qualità nella FP Duale tra gli erogatori, elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione e migliorare la fiducia reciproca nell'erogazione della formazione.> [2. Europeo. Vedere: EQAVET P1 Progettazione]. < Dall'altro lato, i sistemi di garanzia di qualità stabiliscono che nella FP Duale è necessario che il centro determini e condivida con l'impresa, le questioni interne ed esterne relative al loro scopo, alla responsabilità sociale e alla direzione strategica, che condizionano il raggiungimento dei risultati sperati nell'ambito della formazione, qualificazione e competenza dell'apprendista.> [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 - Paragrafo 4.1].

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Non applicabile per l'Italia, vedi la Campania

2.2.3. Centro educativo

Centro educativo interpella, conviene e comunica all'impresa i controlli necessari per assicurare che il processo di formazione sviluppato all'interno dell'impresa stessa sia conforme a quanto progettato.



<Il centro educativo deve stabilire i controlli che si applicheranno ai processi e ai servizi forniti da parte delle imprese nello sviluppo del processo formativo, al fine di monitorare le prestazioni e assicurare che il processo di formazione sviluppato nell'impresa sia conforme a quello pianificato. > [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.4.1]

< Si raccomanda la consultazione e la comunicazione di questi controlli tra il Centro educativo e l'impresa, entrambe parti interessate. Ciò rinforza il sistema di garanzia di qualità per gli erogatori di Formazione Professionale per sviluppare una cultura di miglioramento della qualità della FP, elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione e migliorare la fiducia reciproca nella prestazione della formazione.> [2. Europeo. Vedere: EQAVET, A1].

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

2.2.4. Centro educativo

Centro educativo e l'impresa determinano l'ambito del sistema di qualità, i suoi limiti e la sua applicabilità al progetto formativo.



<È necessario che l'ambito del sistema di qualità per i progetti di FP Duale includa obiettivi, azioni e indicatori di facile accesso e comprensione per favorire la partecipazione dei docenti e dei formatori. Deve essere applicabile e realista, contemplare questioni interne ed esterne al centro e all'impresa, e conforme ai requisiti di tutte le parti coinvolte nel progetto. Così si favorisce il processo decisionale adottato a seguito di risultati reali.> [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 4.3] [2. Europeo. Vedere: EQAVET, P2, P7, P8].

Non applicabile nè per l'Italia, nè per la Campania.

FASE 3. Revisione dell'itinerario formativo da realizzare

Nucleo 3.1. Obiettivi

ITEM 3.1.1. Centro educativo

Nel pianificare gli obiettivi, il centro ha realizzato una descrizione dei risultati attesi.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di garanzia europei e internazionali consigliano di definire gli obiettivi nella fase di pianificazione e di specificare in dettaglio le mete concrete da raggiungere con risultati misurabili. Tra le altre cose, deve considerarsi il numero di persone che hanno completato i programmi di FP Duale o quelle che lo hanno abbandonato secondo il tipo di programma e i criteri specifici. Vanno considerati anche quegli indicatori che possano valutare i processi e i risultati raggiunti. Esattamente come il tasso di soddisfazione dei beneficiari e dei datori di lavoro con le abilità e le competenze acquisite dagli apprendisti. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4, P6](#)]. Sarà la direzione del centro educativo ad attribuire responsabilità e incarichi a chi di dovere per assicurarsi che i processi che si realizzeranno permettano il raggiungimento di queste mete [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 5.3.c].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.1.2. Centro educativo

Gli obiettivi dei progetti di FP Duale sono stabiliti a distinti livelli dell'organizzazione, si comunicano, si aggiornano, sono misurabili e coerenti e sono oggetto di monitoraggio e controllo

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANZIONI:

La definizione corretta degli obiettivi è la base fondamentale di tutto il progetto della FP Duale. Perciò tutte le parti interessate di competenza devono partecipare a distinti livelli alla determinazione degli obiettivi. Questi obiettivi devono essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento. Deve essere un processo continuo di consultazioni al fine di identificare subito tutti i bisogni concreti. Pertanto, dall'inizio, nella pianificazione si devono attribuire esplicitamente responsabilità di gestione e di sviluppo del programma di FP Duale. Ciò è particolarmente importante in tutto ciò che riguarda lo sviluppo della qualità. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P3](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 6.2.1].



RACCOMANDAZIONI:

La definizione corretta degli obiettivi è fondamentale per l'intero progetto della FP Duale nel quale è coinvolto il CFP e l'azienda. Gli obiettivi saranno oggetto di monitoraggio e aggiornamento e continuo adattamento alle esigenze della classe nel rispetto degli standard nazionali. Pertanto fin dalle fasi di progettazione sono attribuiti esplicitamente responsabilità di gestione e di sviluppo del programma di FP Duale.

ITEM 3.1.3. Centro educativo

Il centro educativo determina e descrive all'interno del suo piano strategico, il sistema applicato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, le azioni e gli indicatori specifici.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I processi incrementali di miglioramento continuo richiedono una valutazione in itinere dei risultati raggiunti. Le raccomandazioni di [EQAVET](#) segnalano che nella progettazione si deve riflettere una visione strategica condivisa dalle parti interessate competenti e comprendere obiettivi, azioni e indicatori specifici che permettano di monitorare le mete e stabilire i livelli raggiunti. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4](#)]. Nel rivedere la progettazione per analizzare come raggiungere gli obiettivi del programma di FP Duale, l'organizzazione educativa, deve stabilire e descrivere nel suo piano strategico: Cosa si farà? Quali risorse di richiederanno? Chi sarà responsabile? Quando si terminerà? Come si valuteranno i risultati? [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 6.2.2.e].

RACCOMANDAZIONI:

Nella fase di progettazione di tipo Duale, il CFP individua ruoli, responsabilità e tempi di realizzazione dello stesso.

ITEM 3.1.4. Centro educativo

Il centro educativo stabilisce metodi e azioni per verificare il livello di adempimento dell'insegnamento e gli obiettivi dell'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Non applicabile per l'Italia

Nucleo 3.2. Risorse

ITEM 3.2.1. Centro educativo

Il centro educativo e l'impresa stabiliscono e forniscono le risorse necessarie per la definizione, l'esecuzione, la gestione e il miglioramento continuo del progetto di FP Duale, in modo tale da rendere sostenibile il miglioramento.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Come sancisce [EQAVET](#), i progetti di applicazione si preparano congiuntamente alle parti interessate con l'obiettivo di elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I1](#)]. Pertanto, sia il centro educativo che l'impresa devono stabilire e fornire le risorse necessarie per la definizione, attuazione, monitoraggio e miglioramento continuo del progetto di FP Duale, in modo tale da rendere il miglioramento sostenibile. Queste risorse si riferiscono a:

- Attività che migliorino l'apprendimento/apprendistato e promuovano il raggiungimento dei risultati di apprendimento/apprendistato;
- Attività che migliorino le competenze del personale per facilitare l'apprendistato/apprendimento;
- Attività che contribuiscano ai benefici sociali dell'apprendistato/apprendimento.
- Con queste attività si punta ad un incremento dell'impegno e della soddisfazione dello studente, della partecipazione e soddisfazione del personale e la soddisfazione di altri beneficiari o agenti sociali [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 6.2.2.e].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.2.2. Centro educativo

Il centro stabilisce e fornisce i mezzi necessari per la partecipazione e la soddisfazione del personale attraverso attività formative che migliorano la competenza docente e facilitano l'apprendistato degli studenti.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Si considera importante l'investimento nella formazione di professori e formatori che partecipano al processo di istruzione, mediante attività formative per migliorare le loro competenze nei docenti e facilitare gli apprendimenti degli studenti. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I2](#)] Con ciò, si intende implementare, mantenere e migliorare il sistema di qualità e soddisfazione personale dei formatori aumentando il rendimento degli apprendisti. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.1.b].

RACCOMANDAZIONI:

Si considera importante l'investimento nella formazione di professori e formatori che partecipano al processo di istruzione, mediante attività formative per migliorare le loro competenze nei docenti e facilitare gli apprendimenti degli studenti.

ITEM 3.2.3. Centro educativo

Si sono stabilite e si continuano a monitorare le risorse necessarie che fornisce il centro educativo e le risorse che fornisce l'impresa per lo sviluppo del progetto di FP Duale.

Completamente/Abbastanza/Parzialmente /Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Come sancisce [EQAVET](#), i progetti di applicazione si preparano congiuntamente alle parti interessate con l'obiettivo di elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I1](#)]. Considerato che sia il centro educativo che l'impresa devono fornire risorse utili allo sviluppo del progetto di FP Duale, l'impresa deve stabilire e far monitorare quali siano le risorse per entrambe le parti. Allo stesso modo, deve considerare i bisogni degli studenti con bisogni speciali e deve assicurarsi che si prevedano requisiti di accessibilità [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.1.2].

RACCOMANDAZIONI:

Nell'applicazione del Sistema Duale tutti e due gli ambiti di apprendimento, aula e azienda, hanno eguale dignità ed importanza e contribuiscono, ognuna per la propria parte allo sviluppo del progetto formativo.

ITEM 3.2.4. Centro educativo

Le personalizzazioni metodologiche sono coerenti con le risorse disponibili e rispondono alle caratteristiche dei docenti, del curriculum, del contesto e della normativa.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

L'importanza di soddisfare le differenze individuali e di adattarle alle caratteristiche e condizioni particolari della formazione sia nel centro che sul luogo dell'apprendistato nell'impresa, è una delle caratteristiche essenziali della qualità dei progetti di Formazione Professionale Duale. Il sistema di qualità [EQAVET](#) sottolinea questo aspetto come caratteristica di rilievo nei suoi obiettivi di politica nella maggioranza degli indicatori di qualità. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4,5,6,8,10](#)] Il centro educativo deve contemplare: a) impiegare strategie didattiche differenziate che siano dirette agli studenti nell'aula; b) utilizzare approcci raccomandati per gli studenti con bisogni speciali al fine di fomentare lo sviluppo di autocoscienza, autoregolazione e metacognizione; c) equilibrare i bisogni dello studente, dell'educatore, i requisiti del corso, il contesto all'interno di quadri più ampi (ad esempio, requisiti curriculari, valori nazionali); d) applicare in forma flessibile misure individualizzate, a seconda dei casi, che comprendano: 1) modifica del curriculum; 2) fomentare l'autonomia e l'indipendenza; 3) tutor e tutoraggio. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.6.2 a)c)d)]. All'interno della guida si dedica un paragrafo completo alla valutazione del processo di personalizzazione nella FP Duale.

RACCOMANDAZIONI:

Per favorire la piena applicazione del Sistema Duale, tanto in aula che in azienda, nell'ambito del processo di apprendistato, il CFP tiene conto di a) impiegare strategie didattiche differenziate che siano dirette agli studenti nell'aula; b) utilizzare approcci raccomandati per gli studenti con bisogni speciali al fine di favorire lo sviluppo di autocoscienza, autoregolazione e metacognizione; c) equilibrare i bisogni dello studente, dell'educatore, i requisiti del corso, il contesto all'interno di quadri più ampi (ad esempio, requisiti curriculari, valori nazionali); d) applicare in forma flessibile misure individualizzate, a seconda dei casi, che comprendano: 1) modifica del curriculum; 2) favorire l'autonomia e l'indipendenza; 3) tutor e tutoraggio.

Nucleo 3.3.

Progettazione/Pianificazione/Metodologia

ITEM 3.3.1. Centro educativo

La pianificazione e la progettazione del programma formativo includono i risultati di apprendimento.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

La pianificazione e la progettazione del programma formativo deve includere i risultati di apprendimento, che devono definirsi attraverso mete che vengono monitorate mediante criteri di successo stabiliti per indicatori specifici. L'obiettivo di tutto il sistema di qualità è supportare il completamento ottimale dei programmi di Formazione Professionale Duale. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4](#)] I sistemi internazionali di garanzia di qualità, richiedono all'organizzazione una pianificazione del progetto, dello sviluppo e dei risultati attesi dei prodotti e servizi educativi, che comprendono i risultati di apprendimento (conoscenze, qualifiche, abilità e competenze) [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.1.2.a].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.3.2. Centro educativo

La pianificazione e la progettazione del programma formativo assicurano metodi per il miglioramento dell'insegnamento, ambienti di apprendimento/apprendistato appropriati e accessibili e servizi di supporto (orientamento, tutoraggio, etc) adatti all'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

La pianificazione e progettazione del programma formativo che realizza l'organizzazione deve includere le metodologie didattiche più opportune in ogni caso, creare contesti di apprendimento/apprendistato appropriati e accessibili a tutti gli studenti e disporre di servizi di mentoring, orientamento, tutoraggio, e altri che favoriscano uno sviluppo adeguato dello studente nel percorso formativo. [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.1.2.b)e)f)]. La finalità di questa progettazione e pianificazione è supportare il completamento dei programmi come uno degli obiettivi principali della qualità nella Formazione Professionale Duale [2. Europeo. Vedere: [EQAVET P4](#)].

RACCOMANDAZIONI:

La pianificazione e progettazione del progetto formativo che realizza il CFP fa ricorso alle metodologie didattiche più adatte ai casi specifici di formazione e obiettivi da raggiungere. Inoltre adatte metodologie, tecniche e strumenti alle situazioni di apprendimento in azienda. Sono previste attività specifiche di mentoring, orientamento, tutoraggio, e altri che favoriscano uno sviluppo adeguato dello studente nel percorso formativo.

ITEM 3.3.3. Centro educativo

Nel definire i requisiti per la progettazione del programma di formazione duale si risponde alle esigenze del mercato del lavoro.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I bisogni del mercato del lavoro sono un punto di partenza necessario per la progettazione del programma di formazione duale secondo i sistemi europei e internazionali a garanzia della qualità. Pertanto, si raccomanda di realizzare un processo continuo di consultazione con le parti interessate, stabilendo meccanismi e procedimenti necessari al fine di identificare le suddette necessità. [1. Europeo. Vedere: [EQAVEI P2](#)] In questo modo l'organizzazione educativa si assicura la rispondenza tra i requisiti per i prodotti e servizi educativi che saranno offerti agli studenti e agli altri beneficiari e la domanda del mercato del lavoro. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.2.1.d].

ITEM 3.3.4. Centro educativo

La progettazione del processo di insegnamento-apprendimento/apprendistato permette allo studente di avere un ruolo attivo e creativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di qualità europei, così come le norme internazionali, raccomandano di stabilire controlli all'interno della progettazione e dello sviluppo del piano di studi con il supporto di criteri di valutazione per assicurare che vengano incluse opportunità nella progettazione dell'istruzione che permettano agli studenti di assumere un ruolo attivo nella creazione del processo di apprendimento/apprendistato [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.3.d) 1]. La valutazione dei risultati e dei processi devono realizzarsi periodicamente e comprendere la valutazione della soddisfazione delle persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato in modo tale da favorire il coinvolgimento [2. Europeo. Vedere: [EQAVEI A1](#)].

Non applicabile per l'Italia

Nucleo 3.4. Personalizzazione

ITEM 3.4.1. Centro educativo

Il gruppo dirigenziale identifica all'interno dell'itinerario formativo i modi per migliorare l'accessibilità per bisogni educativi speciali.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di qualità a livello europeo così come pure le norme internazionali in ambito educativo segnalano l'importanza di garantire l'accessibilità degli alunni con bisogni speciali alla formazione, in questo caso alla FP Duale. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P8, P10](#)]. A tal fine, il centro educativo deve stabilire i meccanismi che permettano di identificare le fasi per migliorare l'accessibilità dei servizi educativi contando sulla collaborazione di tutte le parti interessate. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.6.1)].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.4.2. Centro educativo

L'organizzazione contempla la personalizzazione del curriculum o la modifica del programma educativo per rispondere a casi e circostanze di bisogni educativi speciali, tra cui contenuti arricchiti, misure individualizzate, ecc..

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Il centro educativo per promuovere l'erogazione di una formazione personalizzata, soprattutto alle categorie svantaggiate, dovrebbe mostrare flessibilità per sostenere la costruzione congiunta del processo di apprendimento/apprendistato basato sulle capacità, abilità e interessi. Ciò comprende diversi approcci tra i quali si segnalano: 1) la didattica personalizzata; 2) il contenuto accelerato o arricchito; 3) la possibilità di permettere l'iscrizione in due programmi diversi o organizzazioni educative ammesso che sia fattibile; 4) misure personalizzate individualmente; 5) l'adeguamento del curriculum o modifica del programma educativo di una tematica o di un corso particolare affinché coincida con il profilo specifico dello studente, al di sopra o al di sotto delle aspettative del livello o grado prestabilito appropriato per l'età [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P8,10](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.1.3 a)].

RACCOMANDAZIONI:

Il centro educativo per promuovere l'erogazione di una formazione personalizzata, soprattutto alle categorie svantaggiate, favorisce specifiche soluzioni e procedure per la costruzione congiunta del processo di apprendimento e del percorso di apprendistato basato sulle capacità, abilità e interessi. Ciò comprende diversi approcci tra i quali si segnalano: 1) la didattica personalizzata; 2) il contenuto accelerato o arricchito; 3) misure personalizzate individualmente di accompagnamento e approfondimento.

ITEM 3.4.3. Centro educativo

La metodologia contempla l'attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali per fomentare l'apprendimento/apprendistato.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di qualità considerano l'uso di approcci personalizzati alle capacità degli utenti al fine di supportare l'erogazione di una formazione personalizzata. In particolare quella diretta agli studenti con bisogni speciali e alle categorie svantaggiate per sostenere il loro accesso e la loro continuità. A tal scopo, si deve impiegare una metodologia che favorisca l'attenzione ai bisogni speciali per fomentare l'apprendimento/apprendistato, e che nella misura possibile sviluppi l'autocoscienza, l'autoregolazione e la metacognizione. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET 18](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.6.2.b)].

RACCOMANDAZIONI:

Si ricorre a metodologie, strumenti e procedure che favoriscono l'attenzione ai bisogni speciali che favoriscano il processo di apprendimento e consentano la realizzazione di un percorso di apprendistato appropriato. Laddove possibile inoltre sviluppano l'autocoscienza, l'autoregolazione e la metacognizione.

ITEM 3.4.4. Centro educativo

Si sono definiti e si applicano gli standard e le linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze individuali.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Il centro educativo per supportare l'erogazione di una formazione personalizzata dovrebbe mostrare flessibilità per sostenere la costruzione congiunta del processo di apprendimento/apprendistato basato sulle capacità, abilità e interessi. È consigliato definire e applicare standard e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze individuali, soddisfacendo da un lato l'apprendimento/apprendistato e l'esperienza pregressa e dall'altro le competenze acquisite dagli studenti al momento del completamento del piano di studi. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.1.3.a.6. y 8.3.4.3 a)2.3.)].

RACCOMANDAZIONI:

Il centro educativo per favorire una formazione personalizzata, che valorizzi e trovi applicazione con le caratteristiche del singolo studente riconosce e certifica le competenze individuali, soddisfacendo da un lato l'apprendimento/apprendistato e l'esperienza pregressa e dall'altro le competenze acquisite dagli studenti al momento del completamento del piano di studi.

Nucleo 3.5. Valutazione



ITEM 3.5.1. Centro educativo

Il centro educativo conserva informazioni documentate circa la revisione dei cambi, le persone che li autorizzano e le azioni necessarie che scaturiscano della revisione e valutazione dell'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di garanzia della qualità raccomandano di ottenere informazioni di base sui sistemi e sugli erogatori di leFP, dei risultati educativi e della qualità dei processi di formazione. Quando i risultati del processo di valutazione indicano che sia necessaria una revisione dell'itinerario formativo, si procederà a dibattere con le parti interessate competenti per i piani di azione più adeguati conservando tutta la documentazione che ne scaturisce. Ciò permette di mantenere il controllo sui dati e l'uso che di questi se ne può fare, fatto che garantisce la fiducia di tutte le parti interessate nell'interazione che si produce nella revisione dei cambi nell'itinerario formativo. Si tratta di un'informazione che deve essere trattata con la cura e la privacy più adatte [1. Europeo. Vedere [EQAVET R3,R4](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.6; 8.5.6 y 8.3.4.1.2].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.5.2. Centro educativo

Il centro educativo stabilisce con chiarezza le parti coinvolte dalla valutazione così come pure l'idoneità degli addetti alla valutazione in termini di competenza e oggettività

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Nel processo di valutazione all'interno dell'itinerario formativo si deve elaborare una metodologia di valutazione che comprenda la valutazione interna ed esterna, con meccanismi adeguati ed efficaci per coinvolgere tutte le parti interessate. La loro partecipazione in questo processo di supervisione e valutazione si deve concordare e descrivere con chiarezza, dovendo assicurarsi, altresì, che questo processo sia realizzato da persone competenti e oggettive, così da riuscire ad aumentare la trasparenza della qualità della formazione. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.4.2.a) b)].

Non applicabile per l'Italia





ITEM 3.5.3. Centro educativo

Il centro educativo stabilisce con chiarezza la trasparenza nei report di valutazione e la sua tracciabilità (obiettivi, risultati, metodi e interpretazione dei risultati).

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Nel processo di revisione del percorso di formazione si deve elaborare una metodologia di valutazione che garantisca la tracciabilità delle valutazioni e che assicuri che le relazioni riguardanti la valutazione siano trasparenti e descrivano chiaramente i prodotti e i servizi educativi e i loro obiettivi, i dati, così come pure le prospettive, i metodi e la logica usata per la loro interpretazione [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.4.2.c)] in modo tale da riuscire ad aumentare la trasparenza della qualità della formazione [2. Europeo. Vedere: EQAVEI A1].

Non applicabile per l'Italia



ITEM 3.5.4. Centro educativo

Il centro dispone di risorse di monitoraggio e valutazione che assicurano la validità e l'affidabilità dei risultati della formazione in accordo con i requisiti previ stabiliti.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Quando si realizza il monitoraggio o la valutazione per verificare la conformità dell'istruzione con i requisiti, si deve assicurare la validità e l'affidabilità dei risultati. Pertanto, è opportuno stabilire mete che possano essere monitorate mediante indicatori specifici che fungerebbero da criteri di successo. Il centro educativo deve stabilire e fornire le risorse necessarie appropriate per realizzare la valutazione e il monitoraggio e adatte all'obiettivo, al tipo, al metodo educativo di erogazione (in presenza o digitale) e alla durata del servizio educativo. Questi monitoraggi devono essere mantenuti per assicurare l'idoneità continua dello scopo. Questo processo di valutazione in itinere ha come obiettivo quello di elevare il grado di trasparenza di qualità della formazione, di aumentare la capacità di inserimento professionale così come pure di migliorare la capacità di risposta della FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro.[1. Europeo. Vedere: EQAVEI P3, I6, A1] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.5.1].

Non applicabile per l'Italia

Nucleo 3.6.

Risultati di apprendimento/apprendistato e dell'itinerario formativo

ITEM 3.6.1. Centro educativo

Le attività di apprendimento/apprendistato sono misurabili, hanno una durata specifica, rilevante e coerente con il metodo utilizzato, al fine di raggiungere i risultati di apprendimento/apprendistato attesi.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Isistemi di qualità europei così come pure le normative internazionali raccomandano di stabilire controlli all'interno del progetto e sviluppo del piano di studi con il supporto di criteri di valutazione, in particolare in ciò che si riferisce alle attività di apprendimento/apprendistato. Queste ultime devono essere valutabili, di durata specifica, pertinenti e coerenti con il metodo utilizzato, al fine di raggiungere i risultati di apprendimento/apprendistato sperati. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1](#)] [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.3.a)4 e Paragrafo 8.3.4.3.b) 1,2,3)].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.6.2. Centro educativo

Il centro educativo analizza i risultati con l'obiettivo di conoscere il livello di soddisfazione di studenti e docenti, il grado di conformità con quanto pianificato, l'impegno delle imprese e l'efficacia del sistema di gestione.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi di qualità europei e internazionali valutano periodicamente i risultati e i processi. Lo fanno con l'aiuto di criteri di valutazione che permettono il monitoraggio del progetto di FP Duale. Tuttavia è necessario analizzare i risultati al fine di conoscere, prima di tutto, la conformità della formazione e le abilità acquisite. In seconda battuta, il grado di soddisfazione di studenti, professori, imprese e altri beneficiari. In terzo luogo, il rendimento delle imprese e l'efficacia del progetto. In quarto luogo, valutare l'efficacia nell'attuazione di quanto progettato. In quinto luogo, l'efficacia delle azioni intraprese per gestire i rischi e le opportunità; e, infine, la necessità di miglioramenti nel sistema di gestione dell'organizzazione educativa. [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.5)] Si consiglia di utilizzare come indicatori il numero di persone che partecipano ai programmi di FP Duale per tipo di programma e caratteristiche specifiche (tasso di partecipazione), così come pure il numero di coloro che hanno completato (tasso di completamento), e la destinazione di coloro che hanno ottenuto il titolo (tasso di inserimento). [2. Europeo. Vedere: [EQAVET A3, A4, A5](#)].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.6.3. Centro educativo

Il centro stabilisce, implementa e migliora un sistema per valutare i processi educativi e incorpora cambi che permettano di raggiungere i risultati previsti in accordo con le caratteristiche dell'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

L'idea del concetto di qualità è garantire che si compiano i requisiti. Pertanto è opportuno valutare tutti i processi educativi per effettuare revisioni e incorporare i cambi necessari per poter raggiungere i risultati previsti nei progetti di FP Duale. A tal fine è necessario definire un sistema che permetta di valutare in forma continua i processi educativi. Una volta concordati, i risultati e i processi si valutano periodicamente con il supporto di criteri di valutazione. Si consiglia di basarsi su una metodologia di valutazione che comprenda sia la valutazione interna che quella esterna. Bisogna valutarli in accordo con le caratteristiche tecniche stabilite nella normativa e previste in fase di progettazione. D'altra parte, se non si soddisfano queste caratteristiche è opportuno incorporare cambiamenti necessari nei piani di azione per raggiungere i risultati previsti. Pertanto, sarà necessario ottenere informazioni di base sui risultati educativi e la qualità del processo di formazione; stabilire il tasso di abbandono rispetto a quello di partecipazione, tra gli altri. I sistemi di valutazione dei processi educativi permettono di migliorare la capacità di risposta dei programmi di FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro e supportare l'inserimento lavorativo. È opportuno includere la valutazione della soddisfazione delle persone che partecipano al processo di apprendimento/apprendistato così come pure l'analisi del rendimento e il livello di soddisfazione del personale. [2. Europeo. Vedere: EQAVET A4 P3, P4, P9]. Uno dei principi di base dei sistemi internazionali di qualità è valutare questi processi e attuare qualsiasi cambio necessario per assicurare che si raggiungano i risultati previsti. [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 4.4.1].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.6.4. Centro educativo

Si sono stabiliti i risultati da raggiungere dell'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI

I sistemi europei di qualità raccomandano di applicare indicatori di rendimento nel definire i risultati da raggiungere e di elaborare metodologie appropriate per la raccolta di dati, come questionari e indicatori e criteri di valutazione. È opportuno includere la valutazione della soddisfazione delle persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato così come pure la valutazione del rendimento e il livello di soddisfazione del personale. Ciò ha come finalità quella di elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione. [2. Europeo. Vedere: EQAVET A1] A livello internazionale si raccomanda al centro educativo di applicare controlli al processo di progetto e sviluppo per assicurarsi che si definiscano i risultati da raggiungere. [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 Paragrafo 8.3.4.1.1.a)].

Non applicabile per l'Italia

Nucleo 3.7.

Revisione dell'itinerario formativo

ITEM 3.7.1. Centro educativo

La progettazione del processo di istruzione/apprendimento-apprendistato permette la valutazione formativa e la presenza di feedback.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Vedere ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.d) 2

I sistemi di qualità europei, così come pure le normative internazionali, raccomandano di stabilire controlli nel progetto e sviluppo del piano di studi, con il supporto di criteri di valutazione, per assicurare che si includano opportunità per la valutazione formativa e si generino feedback all'interno del progetto dell'istruzione [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.3.d) 1]. La valutazione dei risultati e dei processi si deve realizzare periodicamente, e deve includere l'analisi della soddisfazione delle persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato in modo tale da favorire il coinvolgimento [2. Europeo. Vedere: EQAVET A1].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.7.2. Centro educativo

Si verifica e si convalida che la formazione ricevuta risponda ai requisiti che permettono l'ingresso nel mercato del lavoro o la realizzazione di gradi di studio superiori.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi europei di qualità consigliano di valutare periodicamente i risultati e processi con il supporto di criteri di valutazione. Si tratta di ottenere informazioni sul tipo di lavoro ottenuto dagli apprendisti dopo il completamento della formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri specifici. Allo stesso modo, si consiglia di stabilire il tasso di soddisfazione degli apprendisti e dei datori di lavoro con le abilità e le competenze acquisite. La finalità è quella di aumentare la capacità occupazione, come pure migliorare la capacità di risposta della FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro. Si tratta anche di supportare l'erogazione di una formazione personalizzata, in particolare alle categorie svantaggiate. [2. Europeo. Vedere: EQAVET A6, R6]. Il centro educativo deve realizzare attività di verifica e validazione per assicurare l'idoneità della formazione alle esigenze del mercato e/o in vista dei requisiti degli studenti per studi posteriori. [1. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.2.a) y 8.3.4.1.1.c)].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.7.3. Centro educativo

Si intraprendono azioni e si prendono le misure necessarie per risolvere i problema individuati durante la revisione dell'itinerario formativo.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi internazionali di qualità consigliano all'organizzazione di applicare controlli al processo di progetto e sviluppo per assicurarsi che vengano adottate le azioni necessarie per risolvere i problema riscontrati nelle revisioni, nel corso delle attività di verifica e validazione [1. Internazionale. Vedere ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.1.1.d)] Si consiglia di definire, a tutti i livelli, procedimenti, meccanismi e strumenti per effettuare revisioni. Che si valutino periodicamente i processi e si elaborino piani di azione per introdurre cambi e modificare i sistemi di conseguenza. Dall'altro lato, si raccolgo feedback tra le persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato circa la loro esperienza individuale e circa il contesto di istruzione e di apprendistato. Insieme alle impressioni dei professori, queste informazioni si utilizzano per ispirare nuove iniziative [2. Europeo. Vedere: EQAVET R6] Le informazioni sui risultati della revisione si mettono a disposizione del pubblico, dando loro ampia diffusione. I procedimenti sulla trasmissione dei feedback e la revisione sono parte di un processo strategico di apprendimento/apprendistato all'interno dell'organizzazione. I risultati/frutti del processo di valutazione si dibattono con le parti interessate competenti, e si stabiliscono piani di azione adeguati.

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.7.4. Centro educativo

Il centro prevede che qualsiasi cambio nell'itinerario formativo deve compiersi in modo pianificato considerando tutti gli elementi necessari affinché sia efficace.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi europei di qualità consigliano di definire a tutti i livelli i procedimenti, meccanismi e strumenti necessari per effettuare revisioni. Questi processi si stabiliscono al fine di valutare in maniera continua i processi e di elaborare piani di azione per introdurre cambi che permettano di adeguare i sistemi alla realtà. Ciò comporta la revisione e l'adattamento ai sistemi di garanzia di qualità. Ciò comporta la raccolta di feedback tra le persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato circa la loro esperienza di apprendistato individuale e sul contesto di istruzione e apprendistato. Tutto ciò, unito alle impressioni dei professori [1. Europeo. Vedere: EQAVET I5, I6, R1]. Quando l'organizzazione stabilisce la necessità di effettuare dei cambi nel progetto di Formazione Professionale Duale, questi cambi devono essere portati a termine in maniera pianificata. Pertanto, l'organizzazione deve considerare prima di tutto, lo scopo dei cambi e le loro possibili conseguenze; in secondo luogo, l'integrità del progetto di formazione; in terzo luogo, la disponibilità delle risorse interne e che queste siano disponibili e pronte all'uso; in quarto luogo, l'assegnazione o la riassegnazione di responsabilità e cariche; e) la disponibilità e la preparazione degli erogatori esterni ad attuare il cambio. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 6.3].

Non applicabile per l'Italia

Nucleo 3.8.

Controllo di progettazione e sviluppo

ITEM 3.8.1. Centro educativo

Il centro educativo stabilisce le attività necessarie per verificare e validare tutti gli aspetti del processo e i risultati attesi.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I sistemi europei ed internazionali basano i loro principi nella valutazione periodica dei risultati e dei processi. Ciò permette di analizzare se questi risultati e processi coincidano con i livelli e gli standard internazionali, nazionali e regionali. D'altra parte, permette di verificare se i processi di miglioramento e garanzia della qualità siano pertinenti e proporzionali alle necessità di entrambi i settori, formativo e produttivo, cioè, sia a quelle del centro o sistema, sia a quelle dell'impresa o del settore produttivo. Inoltre, si indica che bisogna includere la valutazione della soddisfazione delle persone che partecipano ai processi di apprendimento/apprendistato e del rendimento e della soddisfazione del personale. L'obiettivo è elevare il livello di trasparenza nella qualità della formazione. Nella revisione e progettazione devono partecipare le parti interessate e devono essere consultate. [1. Europeo. Vedere: EQAVET A1, I1, P4,8,10]. A livello internazionale gli standard di qualità, per procedere alla revisione della progettazione del modello di formazione, consigliano ai centri educativi e agli istituti di istruzione di applicare controlli al processo di progetto e sviluppo per assicurarsi che siano definiti i risultati da raggiungere; che si realizzino le opportune revisioni per poter valutare il grado di soddisfazione dei risultati rispetto ai requisiti stabiliti.

Devono controllare che si realizzino attività di verifica e validazione per assicurarsi che i prodotti e i servizi educativi ottenuti soddisfino i requisiti per la loro applicazione specifica o l'uso previsto; e che si mettano in moto azioni necessarie per risolvere i problemi scaturiti durante le revisioni, o le attività di verifica e validazione. Sulla base di queste valutazioni, è possibile stabilire la natura, la durata e la complessità delle attività di progetto e sviluppo; le tappe del processo di formazione richieste, incluse

le revisioni applicabili; le attività richieste di verifica e validazione; le responsabilità e le cariche coinvolte; l'esigenza di risorse interne ed esterne, la necessità di controllare i punti di interazione tra le persone partecipanti; la necessità di coinvolgere gli studenti e gli altri beneficiari; i requisiti per l'erogazione di prodotti e servizi educativi; il livello di controllo, le informazioni documentate necessarie come evidenza; la misura in cui gli studenti richiedono forme di apprendimento individualizzate in funzione delle loro abilità, interessi e attitudini; o la necessità di riuso, accessibilità, intercambiabilità e durata degli strumenti di creazione, produzione e distribuzione del corso. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.2 – Paragrafo 8.3.4.1].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.8.2. Centro educativo

Nella revisione dell'itinerario formativo si controllano la progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi educativi in accordo con le caratteristiche della pianificazione.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

La base del concetto di qualità è garantire che si compiano le caratteristiche. Pertanto, è opportuno definire a tutti i livelli, i procedimenti, meccanismi e strumenti per effettuare revisioni e controllare il progetto e sviluppo del progetto di FP Duale. A tal fine è necessario valutare periodicamente i processi. Bisogna valutare in accordo con le caratteristiche stabilite in fase di progettazione. D'altra parte, se non si soddisfano queste caratteristiche è opportuno elaborare piani di azione per introdurre cambi, per modificare i sistemi di conseguenza. [1. Europeo. Vedere: EQAVET R4, R9] I controlli applicati al processo di progetto e sviluppo devono assicurare che lo scopo e il livello del corso o del programma si definisce rispetto ai requisiti degli studenti per

studi o lavori successivi; che si specifichino i prerequisiti (ammesso che ci siano); che si definiscano le caratteristiche degli studenti; che si conoscano i requisiti di altri studi o lavori; che il servizio educativo può soddisfare i requisiti dello scopo e del livello, considerando le caratteristiche degli studenti; che si definiscano le caratteristiche del profilo del postdiploma. In un contesto educativo, il processo di progetto e sviluppo può essere svolto in itinere. Per esempio, una base del piano di studi si può progettare prima di erogare il servizio educativo, ma i metodi potrebbero richiedere un adattamento ai bisogni specifici di ogni studente durante l'erogazione di ciascun servizio educativo.

[2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.2.d].

Non applicabile per l'Italia



ITEM 3.8.3. Centro educativo

Si realizzano controlli di progettazione e sviluppo dell'itinerario formativo per assicurare l'idoneità dei risultati di apprendimento/apprendistato rispetto al contenuto del curriculum.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

Devono definirsi procedimenti per assicurare la coerenza tra il progetto del curriculum e i risultati attesi dell'apprendistato. Pertanto, si raccomanda la realizzazione di controlli del progetto e dello sviluppo dell'itinerario formativo. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.3.a)1] Così si possono valutare periodicamente i risultati e i processi facendo ricorso e valutazioni precise. La finalità è elevare il grado di trasparenza della qualità della formazione. [EQAVET A1].

Non applicabile per l'Italia

ITEM 3.8.4. Centro educativo

I controlli di progettazione e sviluppo dell'itinerario formativo assicurano la formulazione di risultati in termini di competenze e includono la misura in cui devono essere raggiunte.

Completamente / Abbastanza / Parzialmente / Per nulla

RACCOMANDAZIONI:

I risultati devono stabilirsi in termini di competenze, indicando il livello che devono raggiungere gli studenti. Pertanto, i controlli di progetto e sviluppo dell'itinerario formativo devono assicurare che i risultati si stabiliscano in questo modo. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.3.4.3.a)2, a)3] Così facendo si possono valutare periodicamente i risultati e i processi facendo ricorso a valutazioni precise. [EQAVET A1].

Non applicabile per l'Italia

Fase IV

FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA NEL CENTRO EDUCATIVO

I RISORSE UMANE (PSICOSOCIALI) E MATERIALI

4.1.1.


Nei progetti di FP Duale le risorse umane per la formazione comprendono: dipendenti (docenti), volontari, personale in attività di tirocinio e collaboratori esterni (come imprese e altre entità).

I sistemi europei di qualità segnalano che la progettazione deve riflettere una visione strategica condivisa dalle parti interessate, pertanto si raccomanda la loro partecipazione nel determinare gli obiettivi, le mete formative e la qualità del processo di formazione. Tutto ciò fomenta una cultura di qualità e migliora la fiducia nella presentazione della formazione [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P4, 11](#)]. Il centro, nella pianificazione del docente, deve disporre delle risorse umane che ad essa contribuiscono: dipendente (docenti), volontari, personale in attività di tirocinio e collaboratori esterni. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.2.1].

4.1.2.

Nel centro educativo esistono strutture adatte all'apprendistato.

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle parti interessate, e delle mete formative previste, è necessario disporre di strutture necessarie per l'erogazione della formazione. Tutto ciò è necessario al fine di assicurare la qualità del processo di formazione e migliorare la fiducia nell'erogazione della formazione [1. Europeo. Vedere: [EQAVET 11](#)]. Le strutture devono rispondere ai requisiti dello studente, e comprendere, edifici e terreni; attrezzature (hardware e software); e altri servizi necessari. L'organizzazione deve stabilire, fornire e conservare strutture sicure, che siano adatte allo sviluppo delle competenze dello studente. Deve assicurare che le loro dimensioni siano appropriate ai requisiti di coloro che ne usufruiscono. Devono considerarsi anche le strutture per l'istruzione, l'autoapprendimento, l'attuazione delle conoscenze, il riposo, la ricreazione e l'alimentazione. Possono includere spazi digitali ed essere interne o esterne [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.3].



4.1.3.

Nel centro educativo esiste una cultura propria e uno spazio che genera un ambiente ideale (fattori psicosociali e materiali) a favorire l'apprendistato

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle parti interessate e delle mete formative previste, è necessario disporre di strutture necessarie per l'erogazione della formazione. Tutto ciò è indispensabile per poter assicurare la qualità del processo di formazione e per migliorare la fiducia nell'erogazione della formazione [1. Europeo. Vedere: [EQAVET 11](#)]. Il centro educativo deve stabilire, fornire e conservare un ambiente adatto a promuovere il benessere, considerando i fattori psicosociali e fisici. Quelli psicosociali possono comprendere possibilità di sviluppo, senso del lavoro, impegno con il luogo di lavoro, ricompense, chiarezza dei ruoli, qualità della leadership, sostegno sociale, soddisfazione nel lavoro, conciliazione familiare e lavorativa, valori sul luogo di lavoro, stress, stanchezza, comportamenti non desiderati e offensivi (bullismo, ad esempio). Rispetto ai fattori fisici, invece, si possono annoverare la temperatura, il calore, l'umidità e la luce, la ventilazione, l'igiene e il rumore, come pure l'ergonomia di alcune attrezzature e del mobilio. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.4].

4.1.4. Il

Centro educativo fornisce risorse adatte all'apprendistato/apprendimento che rispondono ai bisogni degli apprendisti e alle necessità derivate dal contesto lavorativo (aggiornate, catalogate, referenziate, etc.)

I progetti di FP Duale devono includere le risorse richieste opportunamente adattate ai bisogni degli studenti, così come gli strumenti e le linee guida necessarie come sostegno a garanzia dell'apprendistato nel centro di formazione. La finalità di tutto ciò è, da un lato, sostenere la riuscita dei programmi, come uno degli obiettivi principali della qualità nella formazione. Dall'altro lato, supportare l'inserimento lavorativo e migliorare la capacità di risposta della FP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro [1. Europeo. Vedere: [EQAVET 14, 15](#)].

Il centro educativo deve fornire risorse adatte all'apprendistato e deve metterle a disposizione quando e dove necessario. Queste risorse devono essere conformi ai bisogni e ai requisiti degli studenti, delle parti interessate e degli educatori. Devono essere riviste a intervalli pianificati per assicurare che siano sempre aggiornate. Per una gestione ottimale si consiglia di catalogarle e annotarle. Il centro educativo deve rispettare i requisiti di proprietà intellettuale e dovrebbe fomentare la riutilizzazione delle risorse [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.6.2].

II

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E COLLABORATORI



4.2.1. II

Centro educativo stabilisce e fornisce le risorse umane necessarie allo sviluppo del progetto di FP Duale, determinando pure i criteri per la selezione del suddetto personale

I progetti di FP Duale devono stabilire le risorse umane richieste per garantire la formazione nel centro educativo. Devono essere adatte e assegnate dall'istituzione per raggiungere le mete prefissate nei progetti. Il centro educativo dovrà definire il profilo appropriato per i criteri di selezione. Inoltre, quest'informazione dovrà essere disponibile e il centro la conserverà nel processo di selezione. La finalità è elevare il grado di trasparenza, fomentare una cultura della qualità e migliorare la fiducia nell'erogazione della formazione. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I1](#) y 2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.2.2].



4.2.2. II

Personale del centro educativo che interviene nel processo di istruzione degli apprendisti è in possesso delle competenze necessarie (titoli di studio, formazione, esperienza).

Nei progetti di FP Duale è necessario far riferimento alle risorse richieste e al sostegno specifico riguardo la formazione di professori e formatori. Queste necessità devono essere incluse nel piano strategico di sviluppo delle competenze del personale. Con ciò si aspira a promuovere la titolarità tra professori e formatori nel processo di sviluppo della qualità nella FP Duale, migliorare la capacità di risposta della FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro, aumentare lo sviluppo di capacità individuali di apprendimento/apprendistato e migliorare i risultati degli apprendisti [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I2](#)]. Devono stabilirsi le competenze necessarie al personale docente, assicurarsi che il personale le possieda, sviluppare azioni per la loro acquisizione, valutare l'efficacia delle azioni intraprese, aiutare a migliorarle, conservare informazioni documentate, etc.

Prima di tutto, è importante sottolineare la differenza tra centri pubblici e privati. In quelli di proprietà privata bisogna prestare particolare attenzione all'adeguamento delle strutture e nel contempo verificare che i professori siano in possesso della formazione specifica. In entrambi i sistemi, in particolare nei centri di proprietà pubblica, la cosa migliore è che si possa organizzare formazione specifica. Per questo è importante che abbiano un'autonomia riconosciuta per stabilire le proprie esigenze formative, indipendentemente da quelle che possono essere prestate da altre istituzioni ed entità.

4.2.3. II

Centro educativo dispone di collaboratori sporadici volontari che partecipano in attività concrete

All'interno della strategia condivisa dalle parti interessate si comprendono azioni specifiche atte a soddisfare i bisogni formativi degli apprendisti. Per questo si progettano iniziative di cooperazione a cui partecipino collaboratori sporadici volontari. Ciò permette di migliorare la capacità di risposta della FP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P2,I2](#)]. Come parti interessate all'organizzazione educativa, all'interno del personale, si annoverano i dipendenti e i volontari. Assieme ai fornitori esterni, questi due possono essere considerati educatori all'interno dell'organizzazione. I volontari comprendono persone che apportano un servizio all'organizzazione educativa senza remunerazione (ad esempio, persone che fanno capo ad un comitato, relatori ospiti). Possono avere più di un tipo di relazione con un'organizzazione educativa (possono essere apprendisti in formazione che collaborano in corsi, tirocini, ecc., a partire dalla loro esperienza professionale, formativa, ecc) [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.2.1 e Allegato C].

4.2.4.

La partecipazione dei collaboratori sporadici volontari viene pianificata ed è regolata dal centro educativo per garantire la personalizzazione rispetto alle necessità formative.

Le iniziative di cooperazione a cui partecipano collaboratori sporadici volontari devono essere opportunamente pianificate e programmate all'interno dell'itinerario formativo. È necessario stabilire previamente i bisogni formativi degli apprendisti. Queste azioni di collaborazione devono essere regolate soprattutto rispetto alla formazione, all'esperienza e alle capacità di questi collaboratori, attraverso indicatori specifici. Si punta a migliorare la capacità di risposta della FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro e a migliorare i risultati delle persone che partecipano ai processi di apprendistato. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET P2,I2](#)]. Questi collaboratori saranno considerati parte del personale dell'organizzazione educativa e, pertanto, portatori di interesse, anche senza remunerazione. Possono avere più di un tipo di relazione con un'organizzazione educativa (possono essere apprendisti in formazione che collaborano in corsi, tirocini, ecc., a partire dalla loro esperienza professionale, formativa, ecc.). [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.2.1 e Allegato C].

4.3.1.

Si adottano misure all'interno del centro educativo per sostenere la formazione personalizzata, in particolare alle persone e alle categorie svantaggiate.

In risposta ai rapidi cambiamenti che si producono nell'economia e nella società, i sistemi di FP Duale devono contribuire ad aumentare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale. I sistemi europei di garanzia della qualità (EQAVET) pongono l'accento sulla necessità di sostenere l'erogazione di una formazione personalizzata, in particolare per categorie svantaggiate, come risulta dagli indicatori di qualità (4,5,6,8 e 10). Inoltre, si tratta di migliorare l'accesso all'apprendimento permanente a tutti i cittadini, comprese le persone svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: EQAVET P8, P10]. Le persone e le categorie svantaggiate comprendono gli studenti con bisogni speciali. Si considerano tali coloro che possano avere bisogni educativi che non è possibile soddisfare attraverso le pratiche di istruzione e valutazione abituali (ad esempio disturbi comportamentali, comunicativi, intellettivi, fisici, eccellenze o altri bisogni dello studente per l'istruzione speciale; gli studenti possono presentare più di un disturbo). Ciò implica la necessità di assicurare l'esistenza di canali di comunicazione affinché le parti interessate possano ricevere l'informazione necessarie per svolgere la propria attività. Il team direzionale deve assicurare che le risorse e la formazione sostengano l'accessibilità negli ambienti di apprendimento; che si forniscano adattamenti ragionevoli agli studenti con bisogni speciali al fine di promuovere un accesso equo alle strutture e agli ambienti di apprendimento come anche per gli altri studenti. [Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 5.1.3].

4.3.2. II

Centro educativo può contare su misure aggiuntive di carattere didattico e pedagogico nella progettazione e programmazione delle discipline della FP Duale per facilitare l'inclusione di persone e categorie svantaggiate.

Le misure pedagogiche e didattiche di inclusione delle persone e delle categorie svantaggiate devono pianificarsi per sostenere il completamento dei programmi di FP Duale e l'acquisizione di capacità conformi al posto di lavoro [1. Europeo. Vedere: EQAVET P4]. A tal fine, è necessario realizzare un'analisi esaustiva delle caratteristiche degli studenti con bisogni speciali. Tra queste si possono annoverare i disturbi della lettura, dell'espressione scritta, disabilità matematica, disabilità motoria, deficit uditivo e disabilità visiva. Per gli studenti più dotati, l'analisi dei bisogni può comprendere lo studio dei livelli di eccellenza, iperlessia e valutazione preliminare per aree di eccellenza (per esempio, la capacità intellettuale generale, attitudine accademica specifica, capacità di leadership, creatività e pensiero produttivo, capacità psicomotoria, arti visive e sceniche tra le altre) [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.2.1 Nota 3]. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il centro educativo dovrebbe impiegare strategie didattiche differenziate che permettano di utilizzare approcci raccomandati per gli studenti con bisogni speciali. Questi approcci hanno come finalità quella di fomentare lo sviluppo di un'autocoscienza, autoregolazione e metacognizione. Si tratta di equilibrare i bisogni dello studente con i requisiti della formazione. Allo stesso tempo, si raccomanda l'applicazione di misure individualizzate in forma flessibile, in ciò che riguarda la modifica del curriculum, promuovendo l'autonomia e l'indipendenza e con un lavoro di tutoraggio personalizzato rispetto ai bisogni dell'alunno. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.6.2].

4.3.3. II

Personale del centro educativo che ha contatto con gli apprendisti con bisogni speciali riceve una formazione specializzata o ha accesso a una rete di specialisti

I sistemi europei e internazionali di garanzia della qualità stabiliscono le condizioni per cui i progetti di FP Duale debbano includere un sostegno specifico alla formazione di professori e istruttori che sono a contatto con gli studenti con bisogni speciali. Si tratta di promuovere l'uguaglianza tra professori e formatori nel processo dello sviluppo della qualità, migliorare la capacità di risposta, aumentare lo sviluppo di capacità individuali di apprendimento/apprendistato e migliorare i risultati. Allo stesso tempo, si punta a migliorare l'accesso e l'inclusione alla FP Duale, in particolare, delle categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I2, I3](#)]. Questo personale deve essere capace di soddisfare i bisogni di apprendimento degli studenti con requisiti diversi, come pure essere in grado di fornire un'istruzione e una valutazione differenziata davanti a tali bisogni. Esiste la possibilità che, se necessario, di fornire l'accesso ad una rete di specialisti, che possano prevedere psicologi, specialisti dell'apprendimento e dello sviluppo e logopedisti. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.2.2].

4.3.4. II

Centro educativo applica misure aggiuntive per le persone e le categorie svantaggiate che prevedono l'accompagnamento all'inserimento professionale e la risposta all'evoluzione delle domande del mercato del lavoro

I progetti di applicazione si devono preparare di concerto con le parti interessate e devono comprendere principi espliciti. Devono sostenere la capacità di inserimento professionale, ma devono anche prestare particolare attenzione alle categorie svantaggiate. Pertanto, si deve considerare l'adozione di misure aggiuntive per facilitare e migliorare la capacità di inserimento professionale di questi gruppi. Ciò può essere portato a termine sostenendo esplicitamente associazioni appropriate e inclusive per applicare le iniziative progettate. I sistemi europei di garanzia della qualità includono una serie di indicatori che possono aiutare a misurarlo e possono essere usati come supporto nella valutazione e nel miglioramento della qualità del sistema di FP Duale. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET I5, I6, I9](#)]. Le misure che possono essere adottate da un centro educativo possono essere, tra le altre: a) sostenere la costruzione congiunta del processo di apprendimento/apprendistato rispondendo ai bisogni degli alunni; b) fornire un ambiente di lavoro di squadra con risorse adatte per permettere agli apprendisti di raggiungere il proprio potenziale ottimale; c) fornire collegamenti a opportunità sul luogo di lavoro [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.1.3].

IV

MISURE CONTRO L'ABBANDONO E L'INSUCCESSO SCOLASTICO

4.4.1. II

Centro educativo porta avanti la formazione degli apprendisti con condizioni controllate (personale, infrastrutture, informazione documentata, etc.) a partire da valutazioni periodiche dei risultati e dei processi

Al fine di garantire i livelli di qualità è necessario valutare periodicamente i risultati e i progressi con l'aiuto di criteri di valutazione. Risulta pratico applicare indicatori di rendimento ed elaborare una metodologia di valutazione interna ed esterna. Per garantire la partecipazione delle parti interessate si concorda e si descrive con chiarezza il loro ruolo nel processo, soprattutto in questo processo di supervisione e valutazione. Per migliorare e assicurare la qualità, è opportuno applicare quegli standard e quei processi a tutti i settori delle attività che siano pertinenti e proporzionali ai loro bisogni, sia a livello nazionale che regionale. È opportuno procedere ad una raccolta periodica e sistematica di dati per misurarne il successo e determinare gli ambiti in cui debbano essere introdotte delle migliorie. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1](#)]. Il centro educativo deve implementare la produzione e la fornitura di progetti di FP Duale a condizioni controllate che devono includere, l'informazione documentata, in cui si definiscono le caratteristiche della formazione, dei servizi da offrire, delle attività da realizzare e dei risultati da ottenere. Si consiglia di disporre e di impiegare risorse di monitoraggio e misurazione adeguati e validati. Inoltre, mettere in pratica attività di monitoraggio e misurazione, inclusi la considerazione di lamentele, i risultati della valutazione formativa e i feedback, nelle tappe appropriate, per verificare che si compiano i criteri per il controllo dei processi o dei loro output, e i criteri di accettazione per i prodotti e i servizi educativi. Bisogna utilizzare le infrastrutture e i contesti adatti per lo sviluppo dei processi formativi ed è necessario designare persone competenti, che presentino ogni tipo di qualifica richiesta. Si consiglia di validare periodicamente la capacità del centro educativo per raggiungere i risultati pianificati, soprattutto quando la capacità dei suoi diplomati non può essere verificata mediante attività di moni-

toraggio o misurazione posteriore. Non si esclude la possibilità di sviluppare azioni per prevenire gli errori [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.1].

4.4.2. II

Centro educativo ha stabilito i risultati attesi, ha progettato i processi di istruzione per facilitarne la riuscita e dispone dell'appoggio amministrativo necessario per seguire l'evoluzione dell'istruzione

I sistemi di garanzia di qualità europei e internazionali stabiliscono che bisogna valutare periodicamente i risultati e i processi di istruzione e apprendimento/apprendistato con il sostegno di criteri di valutazione precisi. Da qui nasce la necessità di stabilire risultati attesi e determinare i processi opportuni per raggiungerli, disponendo di un sistema di gestione capace di prestare il supporto amministrativo necessario al suo monitoraggio.

Ciò permetterà di applicare indicatori di rendimento e sistemi di allarmi preventivi. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1](#)]. Per la fornitura di prodotti e servizi educativi si consiglia al centro educativo di stabilire processi per l'istruzione, la facilitazione dell'apprendimento/apprendistato e il supporto amministrativo adeguato. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.1.3].

4.4.3. II


Centro educativo gestisce correttamente i casi degli apprendisti che non portano a termine la formazione

I sistemi di garanzia della qualità valutano periodicamente i risultati e i processi con il supporto di criteri di valutazione. Uno degli elementi importante per il centro educativo si basa sulla corretta gestione dei casi degli apprendisti che non portano a termine la formazione. Pertanto, è importante considerare il tasso di completamento dei programmi di FP Duale, così come pure il numero di persone che hanno concluso il percorso con successo, o coloro che hanno abbandonato la propria formazione a seconda dei tipi di programmi e dei criteri specifici. Si tratta di favorire il completamento dei programmi poiché lo si considera uno degli obiettivi principali della qualità nella FP Duale. Ciò deve comprendere il supporto all'erogazione di una formazione personalizzata, in particolare alle categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A4](#)] Il centro educativo deve cercare di risolvere i problema con i risultati che differiscono da quanto previsto nel caso in cui non si raggiungano gli obiettivi perseguiti. Pertanto, dispone di diverse opzioni che vanno dal correggere, procedere a separare, frenare, o sospendere alcune azioni formative. Si tratta di dar conto agli studenti o ad altri beneficiari dell'informazione in possesso, in parte per ottenere autorizzazione o concessione per la risoluzione proposta. In ogni caso, dopo aver corretto il problema riscontrato, bisogna verificare che i diplomati rispondano ai requisiti formativi stabiliti. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.7.2].

4.4.4. II

Centro educativo conserva informazioni documentate circa la valutazione degli apprendisti e chi li valuta, soprattutto in caso di valutazione negativa degli apprendisti

I sistemi di garanzia della qualità consigliano al centro di procedere alla raccolta di dati periodicamente e sistematicamente per misurare il completamento e stabilire gli ambiti in cui devono essere introdotte delle migliorie. Le rilevazioni devono essere svolte sia per quanto riguarda i risultati che i processi, ai quali si devono applicare sistemi di allarmi preventivi partendo dagli indicatori di rendimento. L'informazione documentata della valutazione degli apprendisti e di coloro che li valutano, in particolare, risulta importante per l'insieme del sistema in caso in cui la valutazione sia negativa, soprattutto per i processi di revisione, pianificazione e attuazione. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A4](#)]. I sistemi internazionali di garanzia della qualità insistono in ognuno degli aspetti che regolano l'importanza di conservare informazioni documentate che descrivano la conformità con la formazione dei diplomati con i criteri stabiliti, o con qualsiasi aspetto che impedisca il raggiungimento di tali obiettivi con la finalità di poter rivedere, pianificare e attuare misure che risolvano i problemi riscontrati nei processi di istruzione e apprendimento/apprendistato. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.6 y 8.7.3].



Fase V

FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA ALL'INTERNO DELL'IMPRESA

I

RISORSE UMANE (PSICOSOCIALI) E MATERIALI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA

5.1.1.

Le risorse umane per la formazione all'interno dell'impresa comprendono: impiegati, volontari, personale in tirocinio e collaboratori esterni.

L'apprendista fa riferimento al tutor aziendale art. 42 comma 5 lettera c) presenza di un tutore o referente aziendale del D.Lgs. 81/2015, che è il suo unico riferimento.

5.1.2.

Nell'impresa esistono attrezzature adatte all'apprendistato e si assicura la remunerazione o il rimborso degli apprendisti conformemente ai requisiti

Secondo l'art. 71, comma 1 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro e non il lavoratore è tenuto a verificare che le attrezzature di lavoro adottate siano conformi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e adeguate al lavoro da svolgere e quindi anche dell'apprendista. All'art. 35. Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà del D. Lsl 81/2015, al comma 4 si dice che Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.1.3.

All'interno dell'impresa esistono una cultura propria e uno spazio che generano un ambiente ottimale (fattori psicosociali e materiali) per favorire l'apprendistato.

Non applicabile

5.1.4.

L'impresa fornisce risorse adatte all'apprendistato sul luogo della formazione che rispondono alle esigenze degli apprendisti (aggiornate, catalogate, referenziate) e ai requisiti stabiliti.

All'art. 42. Disciplina generale comma 5 lettera d del D. Lgs. 81/2015 si dice che le aziende hanno la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;



II

FORMAZIONE DEL TUTOR D'AZIENDA E DEGLI ALTRI COLLABORATORI ESTERNI



5.2.1.

L'impresa stabilisce e fornisce le risorse umane necessarie allo sviluppo del progetto di FP Duale, rispondendo ai criteri stabiliti per la selezione del suddetto personale.

Non applicabile

5.2.2. II

Personale dell'impresa che interviene nel processo di istruzione degli apprendisti è in possesso delle competenze necessarie (istruzione, formazione, esperienza).

Non applicabile

5.2.3.

L'impresa conta su collaboratori sporadici volontari che partecipano in attività concrete.

Non applicabile

5.2.4.

La partecipazione dei collaboratori sporadici volontari viene pianificata e regolata dall'impresa per garantire idoneità rispetto alle esigenze formative.

Non applicabile



III

BISOGNI SPECIALI E CATEGORIE SVANTAGGIATE ALL'INTERNO DELL'IMPRESA

5.3.1.

All'interno dell'impresa si adottano misure per supportare la formazione personalizzata, in particolare per le persone e le categorie svantaggiate.

Non applicabile

5.3.2.

L'impresa dispone di misure aggiuntive a carattere didattico e pedagogico nella progettazione e programmazione delle lezioni della FP Duale per facilitare l'inclusione di persone e categorie svantaggiate.

Non applicabile

5.3.3. II

Personale dell'impresa che è in contatto con gli apprendisti con bisogni speciali riceve una formazione specializzata o ha accesso ad una rete di specialisti.

Non applicabile

5.3.4.

L'impresa applica misure aggiuntive per le persone e le categorie svantaggiate che comprendono il supporto per l'inserimento professionale e la risposta all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro.

Articolo 12 comma 2 lettera c del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni.



IV

MISURE CONTRO L'ABBANDONO E L'INSUCCESSO SCOLASTICO NELL'IMPRESA

5.4.1.

L'impresa svolge la formazione degli apprendisti in condizioni controllate (personale, infrastrutture, informazioni documentate, ecc) sulla base di valutazioni periodiche dei risultati e dei processi

Non applicabile

5.4.2.

L'impresa ha stabilito i risultati attesi, ha progettato i processi di istruzione per facilitarne il successo e dispone dell'appoggio amministrativo necessario per seguire l'evoluzione della formazione

Il D. Lgs. 81/2015 al comma 5 lettera f dell'articolo Art. 42. Disciplina generale specifica che la "registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003".

5.4.3.

L'impresa gestisce correttamente i casi degli apprendisti che non superano la formazione

Non applicabile

5.4.4.

L'impresa conserva informazioni documentate della valutazione degli apprendisti e dei valutatori, in particolare nel caso in cui la valutazione degli apprendisti sia negativa.

Non applicabile



Fase VI

VALUTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DELL'APPRENDISTA

I PROGETTAZIONE DEL SISTEMA E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

6.1.1. II

Centro educativo e l'impresa hanno stabilito attivamente il sistema e i criteri di valutazione sommativa dell'apprendistato

Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

6.1.2. II

Centro educativo e l'impresa hanno definito i sistemi e i criteri di valutazione così come pure gli eventuali cambiamenti e li comunicano agli studenti

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

6.1.3. II

Centro educativo e l'impresa custodiscono le informazioni, comunicano e riconoscono i risultati raggiunti dagli studenti

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di leFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di leFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

...

Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica - con una Commissione nominata ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2015, allegato 6, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo (art. 6.1.3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015,) - a conclusione del quale è previsto, ai sensi del DD 327/2014, il rilascio dell'Attestato di qualifica o, in caso di acquisizione parziale delle competenze previste, di Attestato delle competenze.

6.1.4. II

Centro educativo e l'impresa stabiliscono il procedimento da seguire nei casi in cui ci siano controversie e reclami

Riferimento normativo

Non applicabile

CONTROLLO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

6.2.1. II

Centro educativo e l'impresa hanno stabilito un sistema di valutazione riconosciuto e validato che mette in relazione i risultati di apprendimento e le attività su cui si basa

Riferimento normativo

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di leFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di leFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

...

Al termine della prima e della seconda annualità è prevista una valutazione per l'accesso all'anno successivo.

Al termine del percorso triennale è previsto l'esame

di qualifica - con una Commissione nominata ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2015, allegato 6, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo (art. 6.1.3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015,) - a conclusione del quale è previsto, ai sensi del DD 327/2014, il rilascio dell'Attestato di qualifica o, in caso di acquisizione parziale delle competenze previste, di Attestato delle competenze.

6.2.2. II

Centro educativo e l'impresa progettano attività di valutazione sommativa che posseggano trasparenza, accessibilità, che rispettino lo studenti e rispettino il principio di uguaglianza

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di leFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di leFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allega



6.2.3. II

Centro educativo e l'impresa hanno stabilito i metodi per assicurare il miglioramento dei sistemi di garanzia della qualità della valutazione degli studenti

Riferimento normativo

Non applicabile

6.2.4. II

Centro educativo e l'impresa applicano un sistema periodico di valutazione (interna ed esterna) che comprende autovalutazioni e controllo esterno ai risultati degli studenti

Riferimento normativo

Non applicabile

to 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;

- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.



III

RICONOSCIMENTO DELL'APPRENDISTATO. VOTAZIONI (VALUTAZIONE SOMMATIVA)

6.3.1.

Gli studenti hanno pieno accesso alla propria attività e alla valutazione dettagliata, che viene formulata come informazione documentata e stabilendo processi di feedback

Gli interventi dovranno, inoltre, essere progettati e realizzati nel rispetto del decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015.

...

Ogni percorso formativo si compone di più unità formative, ciascuna delle quali conduce all'acquisizione di una o più competenze.

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;

- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

...

Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica - con una Commissione nominata ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2015, allegato 6, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo (art. 6.1.3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015,) - a conclusione del quale è previsto, ai sensi del DD 327/2014, il rilascio dell'Attestato di qualifica o, in caso di acquisizione parziale delle competenze previste, di Attestato delle competenze.

6.3.2. II

Centro educativo e l'impresa garantiscono la tracciabilità delle votazioni (cosa, quando e da chi) in modo tale da poter identificare una connessione oggettiva tra il compito presentato dallo studente e la votazione assegnata

Riferimento normativo

Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli

esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;

- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

...

Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica - con una Commissione nominata ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2015, allegato 6, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo (art. 6.1.3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015) - a conclusione del quale è previsto, ai sensi del DD 327/2014, il rilascio dell'Attestato di qualifica o, in caso di acquisizione parziale delle competenze previste, di Attestato delle competenze.

6.3.3.

Gli studenti hanno l'opportunità di presentare ricorso in merito alla votazione ricevuta o di richiederne rettifica

Riferimento normativo

Non applicabile

6.3.4. II

Centro educativo e l'impresa* garantiscono che i motivi della decisione sulla votazione e la valutazione si conservano sottoforma di informazioni documentate per un tempo specifico e sono a disposizione del pubblico

* centro educativo, impresa e istituzioni responsabili dei programmi di FP Duale

IV

SISTEMI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE PER BISOGNI SPECIALI

6.4.1.

Nel processo di valutazione dello studente si definiscono diverse opportunità per dimostrare quanto appreso

Riferimento normativo

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

6.4.2.

Nel processo di valutazione dello studente si stabiliscono attività e prove scaglionate per consolidare quanto appreso

Riferimento normativo

Gli esiti di apprendimento attesi in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione coincidono con gli standard formativi minimi di base e con gli standard tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010 e del 27.7.2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012.

In particolare, per la formazione culturale:

- gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.9.2007;
- gli esiti di apprendimento attesi al termine del terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) trovano riferimento negli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- per la formazione tecnico-professionale gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche di ogni figura con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011, integrato dall'Accordo del 19.1.2012;
- per le competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - nell'allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010.

V

CONTROLLO DEI DIPLOMATI

6.5.1.

Ai fini del completamento dei programmi di FP Duale si conservano prove documentali circa la conformità rispetto ai criteri stabiliti da parte dello studente e la tracciabilità delle persone che lo autorizzano o lo riconoscono

Riferimento normativo

Non applicabile

6.4.3.

Nel processo di valutazione dello studente si comprendono misure di flessibilità, personalizzazione e attenzione alla diversità

Riferimento normativo

Non applicabile

6.5.2.

Il centro educativo e l'impresa si assicurano che quegli studenti che soddisfano i requisiti specifici evidenziati finalizzino il programma della FP Duale

Riferimento normativo

Non applicabile

6.4.4.

Il processo di valutazione degli studenti appartenenti a categorie svantaggiate si adatta all'erogazione che hanno ricevuto come sostegno

Riferimento normativo

Non applicabile

6.5.3.

Quegli studenti che non soddisfano i requisiti specifici per completare il programma della FP Duale si identificano e si gestiscono ai fini di garantire loro il completamento grazie ad azioni previste dal centro educativo e dall'impresa

Riferimento normativo

Non applicabile

6.5.4.

Il centro educativo e l'impresa conservano la documentazione sul processo e i risultati per un tempo stabilito dalla normativa

Riferimento normativo

Non applicabile

Fase VII

INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'APPRENDISTA

I

PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

7.1.1. II

Centro educativo e l'impresa stabiliscono il processo di monitoraggio, analisi e valutazione della prestazione dell'apprendista sul luogo di lavoro dopo il completamento del programma di FP Duale.

I sistemi europei della qualità consigliano la partecipazione delle parti interessate al processo di supervisione e valutazione della prestazione. Deve basarsi su una metodologia adatta e descritta con chiarezza. L'obiettivo che si persegue è raccogliere informazioni di base sui risultati educativi circa la performance dell'apprendista sul posto di lavoro. Inoltre, si indica che risulta corretto procedere ad una raccolta di dati periodica e sistematica per misurare il successo e stabilire gli ambiti in cui si devono introdurre delle migliorie. Nella valutazione e revisione dei processi e dei risultati può essere incluso il grado di soddisfazione delle persone che partecipano alle attività di apprendistato e del rendimento e della soddisfazione del personale. In questi processi si possono includere meccanismi adatti ed efficaci per coinvolgere gli interessati interni ed esterni. Con questa valutazione della performance si intende migliorare i risultati delle persone che prendono parte ai processi di apprendistato al fine di migliorare la capacità di risposta delle FP Duale nei confronti del mercato del lavoro. Questo processo di valutazione intende, a sua volta, fomentare una cultura del miglioramento della qualità nella FP Duale tra gli erogatori e migliorare la fiducia reciproca nell'erogazione della formazione. Si consiglia di raccogliere feedback tra le persone che partecipano ai programmi di formazione circa la loro esperienza di apprendistato individuale, oltre al contesto in cui si sviluppa la formazione. Accanto a ciò, si indica che è possibile incorporare le impressioni dei professori. Questa informazione si usa per ispirare nuove iniziative. Ai fini pratici si definiscono procedimenti,

meccanismi e strumenti per effettuare revisioni a vari livelli, pertanto è giusto e necessario che includano la performance effettiva di quanto appreso sul posto di lavoro reale. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1, A3, A4, R2](#)]. I sistemi internazionali di garanzia della qualità consigliano che l'organizzazione debba stabilire ciò che necessita di monitoraggio e valutazione. Contemporaneamente è necessario che stabilisca i metodi precisi da utilizzare nell'analisi e la valutazione per assicurare risultati validi. È anche opportuno stabilire i criteri di accettazione che si utilizzeranno; quando si devono realizzare il monitoraggio e la valutazione e quando si devono analizzare e valutare i risultati del monitoraggio e della valutazione. L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate appropriate come evidenza del monitoraggio, analisi, valutazione e dei suoi risultati. L'organizzazione deve valutare la performance dell'organizzazione educativa e l'efficacia del SGOE. Le persone dovrebbero avere l'opportunità di rivedere criticamente il proprio lavoro in modo riflessivo e costruttivo, come contributo al miglioramento. [2. Internazionale. Vedere: [ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.1](#)].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.1.2. II

Centro educativo e l'impresa stabiliscono obiettivi chiari e i metodi per valutare la prestazione sul posto di lavoro di coloro che completano il programma di FP Duale.

I sistemi europei di garanzia della qualità consigliano di stabilire obiettivi chiari, azioni e indicatori specifici che permettano di misurare il livello della prestazione

sul luogo di lavoro. Questi si devono sottoporre a un processo di consultazione con le parti interessate al fine di identificare i bisogni locali o individuali concreti. I risultati devono essere valutati periodicamente con valutazioni basate su una metodologia appropriata con la partecipazione delle parti interessate. Si consiglia di descriverle con chiarezza. Lo studio di questi dati permetterà di migliorare la capacità di risposta dei programmi di FP Duale per adattarsi all'evoluzione della domanda sul mercato del lavoro e per aumentare la capacità di inserimento professionale. Si intendono migliorare le competenze e i risultati delle persone formate. È importante contare sulle informazioni riguardanti l'impiego ottenuto dai beneficiari dopo il completamento della formazione, a seconda del tipo di formazione e dei criteri specifici. Egualmente anche il tasso di soddisfazione dei beneficiari e dei datori di lavoro con le abilità/competenze acquisite. In qualche modo è necessario monitorare, in particolare le categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: EQAVET P2, P7, P10, I6, A2]. I sistemi internazionali di garanzia della qualità consigliano all'organizzazione di stabilire i metodi per ottenere, monitorare e rivedere le informazioni sulla performance. Inoltre, si stabiliranno gli obiettivi rispetto ai quali si misurerà la performance. L'allegato E della normativa fornisce una lista di metodi e misure che si possono utilizzare per misurare la performance [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.4.1].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.1.3. II

Centro educativo e l'impresa stabiliscono cosa si valuterà e chi si occuperà della valutazione della prestazione sul luogo di lavoro così come pure del modello delle relazioni valutative

I sistemi europei di garanzia della qualità consigliano di stabilire obiettivi chiari, azioni e indicatori specifici che permettano di misurare il livello della performance sul luogo di lavoro. Ciò deve essere sottoposto ad un processo di consultazione con le parti interessate al fine di identificare le esigenze locali o individuali concreti. I risultati devono essere valutati periodicamente con valutazioni basate su una metodologia appropriata in concerto con le parti

interessate. È consigliabile descriverlo con chiarezza. Lo studio di questi dati permetterà di migliorare la capacità di risposta dei programmi di FP Duale per adattarsi all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro ed aumentare la capacità di inserimento professionale. Si intende migliorare le competenze e i risultati delle persone formate. È importante contare sulle informazioni circa l'impiego ottenuto dai beneficiari dopo il completamento della formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri specifici. Egualmente il tasso di soddisfazione dei beneficiari e dei datori di lavoro con le abilità/competenze acquisite. In qualche modo è necessario monitorare, in particolare le categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: EQAVET P2, P7, P10, I6, A2] L'organizzazione deve assicurarsi che si identifichino le parti interessate coinvolte o interessate dalla valutazione; le persone che realizzano la valutazione siano competenti e oggettive; le relazioni valutative siano trasparenti e descrivano chiaramente i prodotti e servizi educativi e i loro obiettivi, i risultati, come pure le prospettive, i metodi e la logica utilizzati per interpretare i risultati; il contesto (per esempio, l'ambiente di apprendimento) in cui si eroga il servizio educativo si esamina con un dettaglio sufficiente per permettere di identificare le influenze sul servizio educativo. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.4.2].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.1.4. II

Centro educativo garantisce l'identificazione e la tracciabilità dei percorsi di studio e di lavoro di coloro che completano il programma di FP Duale

I sistemi europei di garanzia della qualità consigliano di concordare e descrivere con chiarezza la partecipazione delle parti interessate al processo di valutazione all'interno dei programmi di FP Duale. Allo stesso tempo è necessario stabilire il modo di procedere alla raccolta dei dati, che deve avvenire periodicamente e sistematicamente, in quanto permetterà di rilevare le aree in cui bisogna introdurre delle migliorie ai progetti di FP Duale. Tutto ciò ha come obiettivo la raccolta di informazioni di base sui risultati raggiunti, il miglioramento della qualità dei

II

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ SOCIALE

processi di formazione

e l'aumento del grado di trasparenza. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A1, A4](#)]. I sistemi internazionali di garanzia della qualità consigliano di disporre di un sistema che garantisca l'identificazione e la tracciabilità rispetto ai percorsi di studio e di lavoro degli studenti che si diplomano o che completano un programma di FP Duale, ove possibile. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.2.b)].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.2.1. II

Centro educativo monitora il grado di soddisfazione degli apprendisti, delle imprese e del personale del centro e valuta in che modo si sono soddisfatte le esigenze e le aspettative

I sistemi europei di qualità consigliano la partecipazione delle parti interessate al processo di supervisione e valutazione che si concorda e si descrive con chiarezza. L'obiettivo che si persegue è raccogliere informazioni di base sui risultati educativi e la qualità dei processi di formazione. Si indica pure che conviene procedere ad una raccolta di dati periodica e sistematica per misurare il successo e stabilire gli ambiti in cui si devono introdurre dei miglioramenti. Nella valutazione e revisione dei processi e dei risultati si può includere la soddisfazione delle persone che partecipano alle attività di apprendistato e del rendimento e della soddisfazione del personale. In questi processi di possono includere meccanismi adeguati ed efficaci per coinvolgere gli interessati interni ed esterni. Questi meccanismi di valutazione intendono migliorare la capacità di risposta della leFP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro, i risultati delle persone che partecipano ai processi di

apprendistato e supportare la capacità di inserimento professionale. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A2, A5](#)] I sistemi internazionali di garanzia della qualità indicano che l'organizzazione deve realizzare il monitoraggio della soddisfazione degli studenti, di altri beneficiari e del personale, come pure delle loro percezioni sul grado

di compimento delle loro esigenze e aspettative. Allo stesso tempo deve stabilire i metodi per ottenere, realizzare il monitoraggio e rivedere queste informazioni. Ad esempio per questo monitoraggio si possono includere questionari a studenti ed imprese, feedback sulla formazione ricevuta, riunione e altro. Nel valutare la soddisfazione, è importante considerare sia i feedback negativi (per esempio lamentale e ricorsi) sia quelli positivi (per esempio, congratulazioni). [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.2.1)].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.2.2. II

Centro educativo raccoglie informazioni sull'effetto dei programmi di FP Duale sulla comunità e sul contesto socioeconomico.

I sistemi europei di garanzia della qualità basati su EQAVET consigliano di valutare periodicamente i risultati e i processi con il supporto di griglie di valutazione. È necessario farlo su standard e processi regionali o nazionali pertinenti e proporzionali alle esigenze del settore a livello regionale o nazionale. Si tratta di misurare il successo e stabilire gli ambiti nei quali bisogna introdurre dei miglioramenti, soprattutto nella capacità di risposta della leFP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro. D'altro canto, queste informazioni permettono di verificare lo sviluppo di competenze e i risultati delle

persone che partecipano ai programmi di FP Duale, di poter applicare sistemi di preallarme che permettono di stabilire meccanismi di revisione adatti ed efficaci a coinvolgere gli interessati interni ed esterni. La finalità è ottenere informazioni di base a livello dei sistemi e degli erogatori dei programmi di FP Duale sul potere di interesse esercitato e migliorare l'accesso al programma in particolare delle categorie svantaggiate. [1. Europeo. Ver: [EQAVET A2, A3](#)] I sistemi internazionali di garanzia della qualità (ISO) indicano che l'organizzazione deve assicurarsi di richiedere i feedback delle parti interessate pertinenti e di porre a loro disposizione secondo il caso i feedback sull'influenza dell'organizzazione sulla comunità.. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 9.1.3.c)].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.2.3. II

Centro educativo possiede informazioni su quanto le abilità e le competenze raggiunte dai diplomati di FP Duale siano state utili ai fini del lavoro ottenuto dai beneficiari dopo il completamento della formazione, a seconda del tipo di formazione e dei criteri specifici

Le linee guida dei sistemi europei di qualità ([EQAVET](#)) consigliano di procedere ad una raccolta di dati periodica e sistematica per misurare il successo e stabilire gli ambiti in cui bisogna introdurre dei miglioramenti. In questo caso si tratta di conoscere in che misura le abilità e le competenze acquisite dai diplomati in FP Duale siano state utili ai fini di un'assunzione da parte dei beneficiari dopo il completamento della formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri specifici. Per la valutazione e la revisione dei processi e dei risultati o frutti della formazione ricevuta, che può comprendere la valutazione della soddisfazione delle persone che partecipano ai processi e del rendimento e della soddisfazione del personale. Si intende aumentare la capacità di inserimento occupazionale, migliorare la capacità di risposta alla leFP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro e allo stesso tempo si tratta di supportare l'erogazione di una formazione personalizzata, soprattutto alle categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A6](#)] I sistemi internazionali di garanzia della qualità (ISO)

indicano che l'organizzazione educativa debba garantire l'identificazione e la tracciabilità rispetto ai percorsi di studio e di lavoro di chi si diploma o completa un corso o un programma di studio . E quando possibile, il risultato del lavoro del personale in termini di cosa si è fatto; quando lo si è fatto; il motivo per cui è stato fatto.

[2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 8.5.2.b) c)].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.2.4. II

Centro educativo conosce il tasso di soddisfazione dei beneficiari e dei datori di lavoro rispetto alle abilità e alle competenze acquisite dallo studente

Le indicazioni stabilite dai sistemi europei di qualità ([EQAVET](#)) consigliano di procedere ad una raccolta di dati periodica e sistematica per conoscere in che misura le abilità e le competenze acquisite dai diplomati di FP Duale siano state utili per un'assunzione da parte dei beneficiari dopo il completamento della formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri specifici. Si intende aumentare la capacità di inserimento occupazionale, migliorare la risposta della leFP all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro e allo stesso tempo si tratta di supportare l'erogazione di una formazione personalizzata, soprattutto delle categorie svantaggiate. [1. Europeo. Vedere: [EQAVET A6](#)]. Gli standard internazionali di qualità segnalano che la dirigenza dei programmi di FP Duale debba farsi carico di stabilire, comprendere e compiere regolarmente le esigenze e le aspettative degli studenti e degli altri beneficiari, così come si evidenzia dal monitoraggio della loro soddisfazione e del progresso educativo. Inoltre, deve assicurarsi di stabilire e considerare i rischi e le opportunità che possano influenzare la capacità di soddisfazione degli studenti e degli altri beneficiari. D'altro canto, l'organizzazione deve farsi carico di analizzare e valutare i dati e le informazioni appropriate che scaturiscano dal monitoraggio e dalla valutazione. [2. Internazionale. Vedere: ISO 21001:2018 – Paragrafo 5.1.2. y 9.1.5 a) b)].

Riferimento normativo

Non applicabile

III

INDICATORI DI QUALITÀ PER LA CAPACITÀ DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

7.3.1. II

Centro educativo possiede informazioni circa il destino dei diplomati della FP Duale in un momento definito dopo il completamento della formazione, a seconda del tipo di programma e dei criteri specifici

I sistemi europei di garanzia della qualità basati su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare periodicamente i risultati e i loro processi basandosi su criteri di valutazione. Si devono basare su una metodologia adatta e descritta chiaramente, con la partecipazione e l'accordo delle parti interessate. Pertanto, si valuta la destinazione degli studenti che hanno completato il loro programma di FP Duale in un momento specifico dopo il completamento della formazione secondo il tipo di programma e i criteri specifici. Queste valutazioni servono per determinare i tassi di inserimento a seguito dei programmi di FP Duale. Sono indicatori di risultati importanti per supportare la capacità di inserimento occupazionale, migliorare la capacità di risposta dei programmi di FP Duale all'evoluzione della domanda nel mercato del lavoro. Inoltre, sono utili per supportare l'erogazione di una formazione personalizzata soprattutto alle categorie svantaggiate. [EQAVET A5]. Gli standard internazionali di garanzia della qualità proposti dalla International Organization for Standardization (ISO) stabiliscono un insieme di risorse di monitoraggio e valutazione. Queste devono avere validità e affidabilità nei risultati al momento del monitoraggio o della valutazione, per verificare la conformità dei programmi di FP Duale e le erogazioni e le abilità acquisite dagli studenti rispetto ai requisiti del mercato o del lavoro per i quali sono state progettate. Dall'altro lato, il centro educativo, l'impresa e le istituzioni interessate devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare e rivedere le informazioni riguardo la prestazione, anche degli obiettivi rispetto ai quali si misurerà questa prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.3.2. II

Centro educativo possiede informazioni sulla quota dei diplomati di FP Duale assunti in un momento determinato dopo il completamento della formazione, a seconda del tipo di programma e dei criteri specifici

I sistemi europei di garanzia della qualità basati su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare periodicamente i risultati e i loro processi basandosi su criteri di valutazione. Si devono basare su una metodologia adatta e descritta chiaramente, con la partecipazione e l'accordo delle parti interessate. Pertanto, si valuta il numero dei beneficiari dei programmi di FP Duale che sono stati assunti in un momento specifico dopo il completamento della formazione secondo il tipo di programma e i criteri specifici. Queste valutazioni devono essere utilizzate per stabilire il tasso di inserimento a seguito dei programmi di FP Duale. Sono indicatori di risultati importanti per sostenere la capacità di inserimento occupazionale, migliorare la capacità di risposta dei programmi di FP Duale all'evoluzione del mercato del lavoro. Inoltre, sono utili per sostenere l'erogazione di una formazione personalizzata soprattutto nel caso delle categorie svantaggiate. [EQAVET A5]. Gli standard internazionali di garanzia della qualità proposti dalla International Organization for Standardization (ISO) stabiliscono un insieme di risorse di monitoraggio e valutazione. Questi devono avere validità e affidabilità nei risultati al momento del monitoraggio o la valutazione per verificare la conformità dei programmi di FP Duale e le erogazioni e abilità acquisite dagli studenti rispetto ai requisiti di mercato o del lavoro per il quale sono state progettate. Dall'altro lato, il centro educativo, l'impresa e le istituzioni interessate devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare e rivedere le informazioni riguardo la prestazione, anche degli obiettivi rispetto ai quali si misurerà questa prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.3.3. II

Centro educativo possiede informazioni sul tasso di disoccupazione dei diplomati in FP Duale secondo criteri specifici

I sistemi europei di garanzia della qualità basati su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare periodicamente i risultati e i loro processi basandosi su criteri di valutazione. Si devono basare su una metodologia adatta e descritta chiaramente, con la partecipazione e l'accordo delle parti interessate. Pertanto si misura il tasso di disoccupazione secondo criteri specifici. Queste valutazioni devono essere utilizzate per fornire informazioni di base ai fini del processo decisionale su scala dei sistemi di FP Duale. [EQAVET A7]. Gli standard internazionali di garanzia della qualità proposti dalla International Organization for Standardization (ISO) stabiliscono un insieme di risorse di monitoraggio e valutazione. Questi devono avere validità e affidabilità nei suoi risultati al momento del monitoraggio o della valutazione per verificare la conformità dei programmi di FP Duale e le erogazioni e abilità acquisite dagli studenti rispetto ai requisiti di mercato o del lavoro per il quale sono state progettate. Dall'altro lato, il centro educativo, l'impresa e le istituzioni interessate devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare e rivedere le informazioni circa la prestazione, come pure degli obiettivi rispetto ai quali si valuterà la prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4].

Riferimento normativo

Non applicabile

7.3.4. II

Centro educativo conosce il tasso di completamento dei diplomati di FP Duale che appartengono a categorie svantaggiate, per età e per sesso.

I sistemi europei di garanzia della qualità basati su EQAVET stabiliscono che è necessario valutare periodicamente i risultati e i loro processi basandosi su criteri di valutazione. Si devono basare su una metodologia adatta e descritta chiaramente, con la partecipazione e l'accordo delle parti interessate. Pertanto si misura il tasso di successo delle categorie svantaggiate per età e per sesso. Si tratta di fornire informazioni di base ai fini del processo decisionale su scala dei sistemi di leFP. Contemporaneamente si intende supportare l'accesso e sostenere l'erogazione di una formazione personalizzata ai gruppi vulnerabili. [EQAVET A8]. Gli standard internazionali di garanzia della qualità proposti dalla International Organization for Standardization (ISO) stabiliscono un insieme di risorse di monitoraggio e valutazione. Questi devono avere validità e affidabilità nei suoi risultati al momento del monitoraggio o della valutazione per verificare la conformità dei programmi di FP Duale e le erogazioni e abilità acquisite dagli studenti rispetto ai requisiti di mercato o del lavoro per il quale sono state progettate. Dall'altro lato, il centro educativo, l'impresa e le istituzioni interessate devono stabilire i metodi per ottenere, monitorare e rivedere le informazioni circa la prestazione, come pure degli obiettivi rispetto ai quali si valuterà la prestazione. [ISO 21001:2018 – Paragrafo 7.1.5, Paragrafo 9.1.3. Paragrafo 9.1.4].

Riferimento normativo

Non applicabile